



**CONVENZIONE DI PARTNERSHIP**

**sul progetto**

**LIFE12 NAT IT 000807 LIFE WOLFALPS**

“Wolf in the Alps: implementation of coordinated wolf  
conservation actions in core areas and beyond”

tra il

**PARCO NATURALE DELLE ALPI MARIITIME**

**“Beneficiario coordinatore”**

Ente di diritto pubblico, istituito con Legge Regione Piemonte n.19 del 29 giugno 2009, con sede in 12010 Valdieri, piazza Regina Elena 30, Partita IVA 01797320049 rappresentato dalla dr.ssa Patrizia Rossi, in qualità di Direttore, di seguito denominato “PNAM”

e l’

**REGIONE VENETO**

**“Beneficiario associato”**

con sede in [30123 Venezia - Dorsoduro n. 3901](#), partita IVA [02392630279](#), rappresentato da [RICHIERI Mario](#), in qualità di [Dirigente dell’Unità di Progetto Caccia e Pesca](#), di seguito denominato “RVENETO”

**Premesso che:**

- Con regolamento 1655/2000 il Parlamento Europeo e successivamente in data 17/07/2000 la Commissione Europea approvavano il programma per l’ambiente LIFE;
- Che con regolamento 1682/2004 il Parlamento Europeo e successivamente in data 15 /09/2004 la Commissione Europea approvavano modifiche al programma per l’ambiente LIFE;

- In data 13/03/2012 è stato pubblicato il bando di finanziamento per l'anno 2012, bando che scadeva il 26/09/2012;
- Il PNAM in qualità di beneficiario coordinatore presentava a finanziamento il progetto "Wolf in the Alps: implementation of coordinated wolf conservation actions in core areas and beyond";
- che con nota del 1/08/2013 la Commissione Europea comunicava l'approvazione formale del progetto e in data 6/09/2013 era firmato il Grant Agreement;
- che occorre pertanto dare piena attuazione al progetto e tra le prime incombenze risulta necessario definire una convenzione di partnership tra beneficiario coordinatore e beneficiari associati;

quanto sopra premesso

Si conviene e si stipula quanto segue:

#### **ART. 1 – OGGETTO**

La presente convenzione è stipulata fra il Parco Naturale delle Alpi Marittime (beneficiario coordinatore) di seguito PNAM e [la Regione Veneto](#) (beneficiario associato) di seguito [RVENETO](#) e regola i rapporti per l'attuazione del progetto **LIFE12 NAT IT 000807 LIFE WOLFALPS** "Wolf in the Alps: implementation of coordinated wolf conservation actions in core areas and beyond" approvato con Grant Agreement (Convenzione di sovvenzione) firmata tra Commissione Europea e PNAM il 6/09/2013 (Allegato I). Il progetto ha avuto inizio il 01/09/2013 e si concluderà il 31/05/2018.

Il costo totale del progetto è di € 6.100.454,00

(seimilionicentomilaquattrocentocinquantaquattro/00 euro), con un contributo della Commissione Europea pari a 68,43%, che si determina in € 4.174.309,00 (quattromilionicentosettantaquattromilatrecentonove/00 Euro).

Le indicazioni della presente convenzione, incluso il mandato (Artt. 5.2 e 5.3 delle Disposizioni Comuni), prevalgono su quelle di ogni altra convenzione sottoscritta tra PNAM e [RVENETO](#) che possa incidere sulla prosecuzione della presente convenzione.

#### **ART. 2 - PARTECIPANTI**

Partecipano al progetto i seguenti soggetti, nei ruoli ed obblighi di cui alle categorie definite agli articoli 4 e 5 delle Disposizioni Comuni (Allegato II):

- Parco Naturale delle Alpi Marittime (beneficiario coordinatore)
- Corpo Forestale dello Stato (beneficiario associato)
- Museo delle Scienze (beneficiario associato)
- Ente Gestione Aree Protette Alpi Cozie (beneficiario associato)
- Ente di Gestione del Parco Naturale del Marguareis (beneficiario associato)
- Ente di Gestione Aree protette dell'Ossola (beneficiario associato)
- Consorzio Parco Nazionale dello Stelvio (beneficiario associato)
- Ente Parco Nazionale Val Grande (beneficiario associato)
- Regione Lombardia (beneficiario associato)
- Regione Veneto (beneficiario associato)
- Triglavski Narodni Park (beneficiario associato)
- University of Ljubljana (beneficiario associato).

#### **ART. 3 - DURATA**

La durata della presente convenzione decorre dal momento in cui entrambi i partner appongono firma in originale e termina cinque anni dopo la data di pagamento del saldo ad opera del PNAM a favore del RVENETO.

#### **ART. 4 - RUOLO E OBBLIGHI DEL PNAM**

In virtù del mandato sottoscritto con la Commissione Europea, il PNAM:

- è l'unico soggetto legalmente e finanziariamente responsabile nei confronti della Commissione Europea per la piena realizzazione delle misure che costituiscono il progetto, al fine di raggiungere gli obiettivi del progetto e per la diffusione dei risultati del progetto;
- attraverso il mandato allegato al Grant Agreement (LIFE12 NAT/A4), ha la procura da parte del **RVENETO** di agire in suo nome e per suo conto nel sottoscrivere il contratto di sovvenzione e le eventuali successive modifiche con la Commissione;
- è autorizzato ad ottenere finanziamenti dalla Commissione Europea e a trasferire al **RVENETO** gli importi corrispondenti alla sua partecipazione al progetto, ammesso che le

relative spese dichiarate siano state riconosciute ammissibili da parte della Commissione Europea;

- attraverso i propri uffici, è l'unico referente della Commissione Europea e l'unico partecipante che riferisce direttamente alla Commissione Europea in merito all'avanzamento del progetto sul piano tecnico e finanziario. Il PNAM fornirà pertanto alla Commissione Europea tutte le relazioni necessarie, ai sensi dell'articolo 12 delle Disposizioni Comuni;
- è tenuto ad informare il **RVENETO** su ogni evento significativo relativamente allo svolgimento del progetto, comprese le risposte della Commissione Europea ai rapporti inviati, risposte in relazione a richieste di modifiche, etc.

Le disposizioni del Grant Agreement, tra cui il mandato (artt. 5.2 e 5.3 delle Disposizioni comuni), hanno la precedenza su qualsiasi altro accordo tra il PNAM e il **RVENETO** che possa avere un effetto sulla realizzazione dell'accordo tra il PNAM e la Commissione Europea.

#### **ART. 5 - RUOLO E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO ASSOCIATO**

Il **RVENETO**, come espressamente indicato nell'allegato I, è beneficiario associato del Progetto ed in quanto tale:

- Svolge nelle aree di progetto, in collaborazione con gli altri partner, le attività previste all'interno delle azioni di cui all'Allegato III;
- Ha affidato al PNAM, con il mandato allegato al Grant Agreement (LIFE12 NAT/A4), l'incarico di firmare in suo nome e per suo conto il Grant Agreement con la Commissione Europea. Il PNAM ha mandato per firmare le sue eventuali modifiche successive. Il **RVENETO** incarica pertanto il PNAM di assumersi la totale responsabilità giuridica dell'attuazione del Grant Agreement;
- Accetta tutte le disposizioni contenute nel Grant Agreement, in particolare tutte le disposizioni che hanno implicazioni per il PNAM e il **RVENETO**. In particolare il **RVENETO** riconosce che, in virtù del mandato sottoscritto, il PNAM è l'unico autorizzato a ricevere finanziamenti dalla Commissione Europea e a distribuire al **RVENETO** gli importi corrispondenti alla sua partecipazione al progetto, ammesso che le relative spese dichiarate siano state riconosciute ammissibili da parte della Commissione Europea;

- Condivide liberamente con il PNAM e con gli altri partner il know how necessario per l'esecuzione delle attività di cui all'Allegato III;
- Riferisce al PNAM i progressi, le esperienze maturate ed i problemi affrontati durante lo sviluppo del Progetto in tempi utili per elaborare soluzioni e alternative che assicurino il corretto svolgimento del progetto;
- Nell'ambito delle azioni elencate nell'allegato III, svolge le attività previste al fine di contribuire quanto più possibile al raggiungimento dell'obiettivo del Progetto e dei risultati previsti nella scheda B1 del progetto;
- Il **RVENETO** si impegna a fare tutto ciò che è in suo potere per aiutare il PNAM ad ottemperare ai suoi obblighi nell'ambito del Grant Agreement. In caso di richiesta di collaborazione in attività di progetto non inizialmente incluse tra quelle da svolgersi da parte del **RVENETO**, e previo accordo tra i partner, il **RVENETO** s'impegna a dare disponibilità a collaborare con i partner per il raggiungimento degli obiettivi di progetto. In particolare, il **RVENETO** fornirà al PNAM qualsiasi informazione o documento (di natura tecnica e finanziaria) che possa essere necessario non appena quest'ultimo ne faccia richiesta;
- Contribuisce finanziariamente al progetto con € 130.000,00 (centotrentamila/00 euro) e riceve dalla Commissione Europea attraverso il PNAM € 430.613,00 (quattrocentotrentamilaseicentotredici/00) a condizione che tutte le spese effettuate dal **RVENETO** vengano riconosciute ammissibili dalla Commissione Europea;
- Nei casi di ritardi di esecuzione o mancata o incompleta prestazione imputabile al **RVENETO**, questi è ritenuto responsabile dell'eventuale danno arrecato all'intero progetto e risponderà delle sanzioni applicate dalla Commissione Europea all'intero progetto;
- Tempestivamente riferisce al PNAM (e se necessario agli altri partner) tutti i problemi incontrati durante lo svolgimento delle attività. Insieme al PNAM tenterà di superare tali problemi, in accordo con quanto menzionato nella scheda B4 del progetto;
- Si assicura che la continuazione del progetto coincida con quanto stabilito nella scheda B5 del progetto;
- Il **RVENETO** si impegna sin da subito a nominare i responsabili tecnico-scientifici,

amministrativi e della comunicazione impegnati nella realizzazione delle azioni progettuali di propria competenza e a comunicarne i nominativi al PNAM, nel più breve tempo possibile, comunicando altresì i riferimenti di una casella di PEC a cui verranno trasmesse le comunicazioni da parte del PNAM. Inoltre il **RVENETO** provvederà a comunicare i dati relativi al conto bancario sul quale effettuare i trasferimenti delle quote di contributo;

- Il **RVENETO** non riferisce direttamente né alla Commissione Europea né al gruppo di monitoraggio esterno in merito all'avanzamento del progetto sul piano tecnico e finanziario, se non su esplicita richiesta di questi;
- Il **RVENETO** accetta il ruolo e gli obblighi previsti dall'Articolo 5 delle Disposizioni Comuni.

#### **ART. 6 - OBBLIGHI COMUNI DEL PNAM E DEL RVENETO**

- Il PNAM e il **RVENETO** tengono registri contabili aggiornati conformemente ai normali principi contabili stabiliti dalla legge e dalle norme vigenti. Per tenere traccia delle spese e delle entrate, devono dotarsi di un sistema di contabilità analitica (contabilità per centri di costo). Il PNAM e il **RVENETO** conservano, per tutta la durata del progetto e per almeno i cinque anni successivi al saldo del pagamento, i giustificativi di tutte le spese, le entrate e i ricavi del progetto notificati alla Commissione Europea, come ad esempio documenti di gara attinenti alle attività del progetto, ordini di acquisto, prove di pagamento, buste paga, fogli di presenza e altri documenti utilizzati per il calcolo e la dichiarazione delle spese. Tale documentazione deve essere chiara, precisa e adeguata e deve essere presentata quando la Commissione Europea la richieda. Il PNAM conserva copia di tutti i documenti giustificativi di tutti i beneficiari associati.
- Il PNAM e il **RVENETO** si assicurano che tutte le fatture rechino espresso riferimento al progetto con un rimando al sistema contabile analitico.
- Il PNAM e il **RVENETO** provvedono affinché il sostegno dell'Unione Europea sia pubblicizzato secondo le modalità indicate nell'art. 13 delle Disposizioni Comuni.
- Il PNAM e il **RVENETO** condividono il know-how necessario all'esecuzione del progetto.
- Il PNAM non può operare, nel contesto del progetto, come fornitore o subfornitore dei beneficiari associati, per contro il **RVENETO** non può operare, nel contesto del progetto,

come fornitore o subfornitore del PNAM o di altri beneficiari associati.

- Il **RVENETO** accetta il ruolo e gli obblighi previsti dall'Articolo 6 delle Disposizioni Comuni.

#### **ART. 7 - SERVIZI E CONSULENZA ESTERNA E ALTRA ATTIVITA' CONTRATTUALE**

In conformità con l'art. 8 delle Disposizioni Comuni, un progetto può fare ricorso a fornitori di servizi, che non sono considerati partner di progetto, ma forniscono servizi esterni e che sono retribuiti integralmente per la loro prestazione. Essi non effettuano alcun investimento finanziario nel progetto e quindi non godono di alcun diritto di proprietà intellettuale in relazione ai risultati del progetto. L'aggiudicazione di contratti di servizio da parte di beneficiari associati pubblici deve avvenire nel rispetto delle norme vigenti relative agli appalti pubblici, di cui al Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento di attuazione dello stesso Codice di cui al Decreto Legislativo n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni e in conformità delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici.

La normativa Comunitaria e Nazionale potrà inoltre essere integrata qualora il **RVENETO** si sia dotato di apposito regolamento, approvato nel rispetto delle normative in precedenza richiamate per l'acquisizione di beni e servizi in economia e di lavori in economia.

In generale, tuttavia, affinché un costo sia ammissibile (art. 24 delle Disposizioni Comuni), occorre sempre rispettare il principio di miglior rapporto qualità/prezzo. Pertanto anche se per il **RVENETO** non è obbligatorio esperire una gara ufficiale, sarà necessario, comunque, eseguire un'indagine di mercato tracciabile e documentabile (ricerca su internet, richiesta di più preventivi, etc.).

Tutte le fatture riguardanti le attività progettuali previste dal progetto devono recare espressamente nella descrizione il riferimento al progetto e precisamente "LIFE12 NAT/IT/000807 LIFE WOLFALPS" e il riferimento alla commessa da parte del **RVENETO**. In ottemperanza alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, ciascuna fattura deve riportare il CUP del progetto (**I49G13000290006**) e ove necessario uno specifico CIG.

Le fatture devono inoltre essere sufficientemente precise per consentire di individuare le singole voci che costituiscono il servizio prestato (descrizione chiara e costo di ciascuna voce) e

il periodo per cui si è prestato il servizio. Il **RVENETO** dovrà utilizzare apposito timbro per l'annullamento delle fatture. Tale timbro non sostituisce l'intestazione delle fatture, che devono fare chiaro riferimento al progetto.

Riguardo le attività realizzate successivamente alla data di inizio del progetto (01/09/2013) e antecedentemente alla data della firma della presente convenzione, le parti convengono che i titoli di spesa saranno ritenute ammissibili qualora conformi e riferibili alle attività previste dall'Allegato III e nel rispetto dei principi e dei contenuti della presente convenzione.

#### **ART. 8 - MODIFICHE AL PROGETTO**

Il **RVENETO** è tenuto ad informare il PNAM e ad ottenerne il consenso scritto prima di apportare qualsiasi modifica al progetto. Per le modifiche non sostanziali il PNAM valuterà se sia necessario richiedere autorizzazione o inviare previa comunicazione alla Commissione Europea ed in ogni caso l'ammissibilità delle spese sarà valutata dalla Commissione Europea al momento del report finale del progetto, pertanto la responsabilità di effettuare spese non previste dal budget del progetto rimane del **RVENETO**.

In particolare, per ogni modifica delle attività, del ruolo tecnico, dei tempi di svolgimento, dei prodotti, del budget e qualsiasi altra modifica sostanziale (ai sensi dell'art 15 delle Disposizioni Comuni) il **RVENETO** inoltrerà tempestivamente richiesta scritta al PNAM che a sua volta richiederà alla Commissione Europea autorizzazione per effettuare le modifiche.

In ogni caso, le modifiche sostanziali saranno regolate in conformità all'articolo 15 delle Disposizioni Comuni.

Variazioni del contributo del **RVENETO** sono ammesse solo a condizione che, di concerto con il PNAM, si reperiscano le risorse da altro finanziatore al fine di garantire la necessaria e corretta esecuzione del progetto.

Il **RVENETO** e il PNAM si impegnano a comunicare reciprocamente ogni variazione della propria struttura societaria o organizzativa che possa avere effetti negativi o positivi sullo svolgimento del Progetto.

Nel caso vengano apportate modifiche sostanziali al progetto senza il necessario consenso della Commissione Europea e del PNAM, quest'ultimo si riserva il diritto di rifiutarsi di cofinanziare le

azioni modificate in questione e, se necessario, di annullare, sospendere o chiedere la restituzione integrale o parziale del sostegno finanziario ricevuto dalla Commissione Europea. Nel caso in cui tali modifiche siano apportate dal **RVENETO** (incluso il caso di recessione anticipata), il **RVENETO** verrà ritenuto responsabile per il danno arrecato al PNAM e/o agli altri partner.

#### **ART. 9 - RESPONSABILITÀ CIVILE**

In nessuna circostanza e per nessuna ragione né il PNAM né la Commissione Europea possono essere ritenuti responsabili in caso di reclami derivanti dalla presente convenzione relativamente a danni subiti dal personale o dai beni del **RVENETO** durante l'esecuzione del progetto. Né il PNAM né la Commissione Europea accetteranno richieste di risarcimento o di rimborso relative ai reclami di cui sopra.

Il **RVENETO** è l'unico responsabile di fronte a terzi, anche per i danni di ogni tipo che questi ultimi dovessero subire nel corso dell'esecuzione delle attività da svolgere sotto la responsabilità del **RVENETO** (Allegato III). Il **RVENETO** accetta il ruolo e gli obblighi previsti dall'Articolo 10 delle Disposizioni Comuni.

#### **ART. 10 - PROPRIETÀ E UTILIZZO DEI RISULTATI**

Il **RVENETO** resta proprietario esclusivo di tutti i dati ottenuti durante il progetto all'interno del territorio di competenza. La Commissione Europea, il **RVENETO**, il PNAM e gli altri partner saranno i comproprietari di tutti i documenti e del know how maturato durante il Progetto e avranno pertanto il libero accesso a tutti i dati e documenti. Per l'uso dei dati sulle pubblicazioni sarà richiesto l'accordo dei partner responsabili delle azioni durante le quali i relativi dati sono stati raccolti e nelle quali i prodotti siano stati ottenuti, e questi partner saranno inclusi come coautori nelle pubblicazioni. Di comune intesa tra tutti i partner verranno definiti i dati sensibili che non saranno oggetto di pubblicazione.

Tutti i dati, documenti, cartografie, banche dati, ecc. prodotti dal **RVENETO** prima del progetto sono e restano di esclusiva proprietà dello stesso.

Il materiale fotografico e le altre immagini necessarie per la produzione di materiale di sensibilizzazione pubblica, rapporti, sito internet e altro materiale interno del progetto LIFE

WOLFALPS saranno forniti dal **RVENETO** senza costi aggiuntivi al PNAM o al MUSE. Le immagini, oggetto di pubblicazione nei diversi prodotti di comunicazione previsti dal progetto, dovranno essere fornite corredate dalle licenze d'uso previste dalla legge e da norme che disciplinano l'utilizzo e la diffusione a tutela del diritto di autore.

**ART. 11 - CONFLITTO DI INTERESSI**

Il PNAM e il **RVENETO** si impegnano a prendere tutti i provvedimenti necessari per prevenire qualsiasi rischio di conflitto di interessi tale da compromettere l'imparzialità e l'obiettività nell'esecuzione del progetto. Come riportato nell'art. 11 delle Disposizioni Comuni, un conflitto d'interessi può risultare in particolare da interessi economici, affinità politiche o nazionali, ragioni familiari o affettive o da ogni altra comunanza d'interessi.

Ogni situazione che crei un conflitto d'interessi o che possa portare ad un simile conflitto durante il periodo di durata della convenzione di sovvenzione deve essere immediatamente notificata per iscritto al PNAM. Il **RVENETO** s'impegna ad adottare immediatamente i provvedimenti necessari per rimediare a questa situazione. Il PNAM e la Commissione Europea si riservano il diritto di accertare che i provvedimenti adottati siano adeguati e, se necessario, potranno adottare provvedimenti supplementari.

**ART. 12 - RAPPORTI TECNICI DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTO**

Il **RVENETO** deve informare regolarmente il PNAM dei progressi e dei risultati del progetto LIFE WOLFALPS presentando le informazioni e relazioni usando i formulari ufficiali forniti dal PNAM compilando tutti i "campi", secondo la seguente tempistica:

- entro e non oltre il **30/11/2013**: un dettagliato programma di lavoro, una presentazione sulle attività previste nel primo anno di progetto e le modalità previste per il loro svolgimento.
- entro il 29 di ogni mese e per l'intera durata del progetto aggiornamenti sul progresso delle attività seguendo lo schema preparato dal PNAM.

In conformità con l'art. 12 delle Disposizioni Comuni, il **RVENETO** si impegna a fornire relazioni tecniche delle attività svolte entro tempi utili stabiliti dal PNAM per contribuire ai rapporti previsti con le seguenti scadenze:

rapporto iniziale (inception report)

31/03/2014

primo rapporto di avanzamento (first progress report)	29/05/2015
primo rapporto intermedio (first mid-term report)	30/10/2016
secondo rapporto intermedio (second mid-term report)	30/11/2017
rapporto finale (final report)	30/07/2018

Le scadenze dei rapporti fissate sopra potranno subire variazioni che saranno ufficialmente comunicate dal PNAM.

Inoltre il PNAM può chiedere in qualsiasi momento informazioni sulla gestione tecnica e/o finanziaria del progetto.

Eventuali ritardi nella consegna del materiale e delle informazioni richieste dovranno essere giustificati e comunque, per ritardi perpetrati per altre tre scadenze verrà applicata una sanzione pari allo 0,01% del costo totale delle azioni del **RVENETO** come indicato nel modulo FC del progetto (560.613,00 euro – cinquecentosessantamila seicentotredici/00 euro).

Tale sanzione sarà applicata in occasione di ogni ulteriore ritardo non opportunamente comunicato e giustificato.

**ART. 13 - ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ  
PER IL SUPPORTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA  
E PRODOTTI AUDIO-VIDEO**

Il **RVENETO** deve pubblicizzare il progetto e i relativi risultati, indicando sempre il contributo comunitario ricevuto. In ciascuna relazione di attività dovranno essere fornite informazioni in proposito.

Il **RVENETO** è tenuto a pubblicizzare il sostegno ricevuto dalla Commissione Europea in tutti i documenti e i media prodotti nell'ambito del progetto utilizzando i loghi LIFE e Natura 2000 forniti dalla Commissione Europea. Per quanto riguarda i materiali audiovisivi, nei ringraziamenti iniziali e/o finali deve essere fatta chiara ed esplicita menzione del sostegno erogato da LIFE (ad esempio "Con il contributo dello strumento finanziario LIFE dell'Unione Europea").

Il logo LIFE non può essere utilizzato come marchio di qualità ed il suo uso deve essere limitato alle attività di divulgazione.

Il Museo di Trento (MUSE), beneficiario associato, secondo quanto previsto dal progetto approvato (Allegato III), è responsabile della creazione del sito web del Progetto LIFE WOLFALPS. I contenuti del sito web vengono curati dal MUSE in accordo con il PNAM e con il contributo di tutti i beneficiari associati del progetto. Il sito web deve essere aggiornato regolarmente e mantenuto per almeno i cinque anni successivi alla conclusione del progetto e a tutti i beneficiari associati verranno richiesti contributi regolarmente. Ogni qualvolta il **RVENETO** ne ravvisi la necessità ed ogni qualvolta il PNAM o il MUSE ne facciano espressa richiesta, il **RVENETO** è tenuto a fornire informazioni inerenti le attività, i progressi ed i risultati conseguiti affinché questi vengano pubblicati sul sito web.

Il **RVENETO** è responsabile dell'esposizione di pannelli informativi che riportino ragguagli sul progetto nei luoghi in cui quest'ultimo viene realizzato. I pannelli dovranno essere collocati in posizione strategica ed essere accessibili e visibili al pubblico. I luoghi LIFE e Natura 2000 vi dovranno sempre figurare.

Tutti i beni durevoli acquistati dal **RVENETO** nell'ambito del Progetto devono recare il logo LIFE apposto mediante adesivi.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 10 della presente convenzione e all'art. 20 delle Disposizioni Comuni, la Commissione Europea è autorizzata a pubblicare in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto, compreso Internet, tutte le informazioni che considera pertinenti sul progetto o risultanti dal progetto. Il **RVENETO** cede alla Commissione Europea il diritto non esclusivo di riprodurre, doppiare se necessario, distribuire o utilizzare la produzione di audiovisivi del progetto, in tutto o in parte, senza limiti di tempo a scopi non commerciali anche nel corso di manifestazioni pubbliche. La Commissione Europea non sarà tuttavia considerata "coproduttore" dei programmi. La Commissione Europea si riserva il diritto di utilizzare le foto allegate alle relazioni iniziale, intermedia e finale per illustrare il materiale informativo da essa prodotto e si impegna a citarne la fonte, indicando il numero di riferimento del progetto.

#### **ART. 14 – CONFIDENZIALITÀ**

Il **RVENETO** è tenuto a rispettare la riservatezza di tutti i documenti, informazioni o altro materiale trasmessi a titolo riservato, se la rivelazione del loro contenuto potrebbe danneggiare un partner del progetto o la Commissione Europea. Il **RVENETO** resta vincolato a tale obbligo anche dopo la data di conclusione del progetto. I dati personali contenuti nel progetto saranno inseriti in uno strumento elettronico di gestione messo a disposizione della Commissione Europea, delle altre istituzioni dell'UE e di un gruppo di controllo esterno; tutte queste parti sono tenute alla riservatezza. Lo strumento di gestione è utilizzato al solo fine di gestire i progetti LIFE.

#### **ART. 15 - RENDICONTAZIONE FINANZIARIA**

Il **RVENETO** è tenuto a riportare al PNAM, nella sua qualità di soggetto responsabile incaricato del coordinamento, le spese effettuate nell'ambito del progetto seguendo le indicazioni riportate nelle Disposizioni Comuni, in particolare nella parte II "Disposizioni finanziarie". Il PNAM si impegna a fornire indicazioni dettagliate sulle modalità di rendicontazione delle spese incorse dal **RVENETO**, con le istruzioni per compilare il rendiconto come richiesto dalla Commissione Europea.

Per tutta la durata di svolgimento del Progetto il **RVENETO** fornirà il rendiconto finanziario (accompagnato dalle fotocopie dei giustificativi di spesa) con le seguenti scadenze:

il 20 gennaio 2014, per il periodo 01 settembre – 31 dicembre 2013

il 20 aprile 2014, per il periodo 01 gennaio – 31 marzo 2014

il 20 luglio 2014, per il periodo 1 aprile – 30 giugno 2014

il 20 ottobre 2014, per il periodo 1 luglio – 30 settembre 2014

il 20 gennaio 2015, per il periodo 1 ottobre – 31 dicembre 2014

Per gli anni successivi il rendiconto finanziario (accompagnato dalle fotocopie dei giustificativi di spesa) avrà cadenza sempre trimestrale con scadenza al:

20 aprile (per il periodo 1 gennaio – 31 marzo)

20 luglio (per il periodo 1 aprile – 30 giugno)

20 ottobre (per il periodo 1 luglio – 30 settembre)

20 gennaio (per il periodo 1 ottobre – 31 dicembre dell'anno precedente).

L'ultimo rendiconto finanziario dovrà essere fornito entro il **30/06/2018**, e dovrà includere tutti i giustificativi di spesa del progetto. Le spese effettuate oltre la data di conclusione del progetto, fissata al 31/05/2018, non saranno ritenute ammissibili.

Per i rendiconti dovranno essere usate le schede ufficiali fornite dalla Commissione Europea (disponibili al sito web <http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/lifeplus/cp.htm>) e tutte le colonne dovranno essere compilate ove applicabile. Il PNAM riterrà non accettabili i rendiconti e i giustificativi di spesa che non soddisfino le norme indicate nelle Disposizioni Comuni e nella presente convenzione e in particolare che non riportino informazioni come la data di emissione delle fatture, una descrizione adeguata dei beni, giustificativi idonei comprovanti le spese sostenute, il riferimento all'azione di progetto nell'ambito della quale la spesa è stata effettuata, il periodo di riferimento, etc. In ogni caso, si fa presente che le spese necessarie per lo svolgimento delle attività in Allegato III dovranno essere sostenute per intero al fine di poter richiedere il rimborso delle stesse alla Commissione Europea. Tali spese verranno rimborsate solo a condizione che la Commissione Europea ritenga accettabili i rendiconti presentati.

Tutti i rendiconti finanziari del **RVENETO** saranno accompagnati da fotocopie di tutti i giustificativi, time sheet ufficiale della Commissione Europea, copia delle buste paga del personale e quietanza delle stesse e documentazione attestante il versamento degli oneri contributivi con esclusione dell'IRAP.

I fogli di presenza (time sheet del personale dedicato al progetto) saranno inviati al PNAM in copia originale ed in formato elettronico (excel) in occasione del rendiconto finanziario secondo le scadenze indicate sopra, con allegata dichiarazione che renda possibile il calcolo delle ore dedicate da ciascuna persona alle diverse azioni del progetto, ove applicabile.

Il PNAM e la Commissione Europea si impegnano a tutelare tali documenti secondo le norme stabilite dalla legge 675/96 e successive modifiche sulla privacy.

Nell'eventualità che la Commissione Europea richieda chiarimenti e ulteriori informazioni su spese affrontate dal **RVENETO**, quest'ultimo è tenuto a fornire le informazioni richieste al PNAM

entro e non oltre 10 giorni lavorativi e comunque nel rispetto delle scadenze fissate dalla Commissione Europea.

#### **ART 16 - COSTI ELIGIBILI STIMATI E CONTRIBUTO FINANZIARIO DEL RVENETO AL PROGETTO**

Conformemente a quanto indicato nella scheda A4 dell'Allegato III, il **RVENETO** svolgerà le azioni di progetto sotto la propria responsabilità per un costo totale stimato di € 560.613,00 (cinquecentosessantamilaseicentotredici/00 euro).

Il **RVENETO** cofinanzierà il progetto con risorse finanziarie proprie per un totale di € 130.000,00 (centotrentamila/00 euro).

Sulla base delle cifre sopra riportate, il **RVENETO** riceverà dal PNAM un totale massimo di € 430.613,00 (quattrocentotrentamilaseicento-tredici/00 euro) come quota parte del finanziamento ricevuto dalla Commissione Europea.

Sia il contributo della Commissione Europea che il cofinanziamento vengono utilizzati dal **RVENETO** in conformità al budget riportato in Allegato III.

Il **RVENETO** è responsabile per la gestione del budget stimato per le attività che verranno realizzate all'interno delle azioni che si svolgono sotto la propria responsabilità, riportate nell'Allegato III, secondo quanto stabilito nella parte II delle Disposizioni Comuni.

Per le spese di progetto il **RVENETO** fa riferimento alla lista dei costi ammissibili menzionati nell'articolo 24 delle Disposizioni Comuni.

Le spese documentate dal **RVENETO** verranno controllate e riviste regolarmente durante lo svolgimento del progetto da parte del personale amministrativo del PNAM al fine di minimizzare il rischio che le spese non vengano considerate ammissibili da parte della Commissione Europea

Tutti i rendiconti, giustificativi e altre documentazioni finanziarie che non vengano consegnati secondo le indicazioni e i modelli forniti nelle Disposizioni Comuni non saranno considerati ammissibili dalla Commissione Europea e pertanto non verranno rimborsati.

Il **RVENETO** accetta che degli eventuali profitti generati dal progetto durante la fase di realizzazione dello stesso si tenga conto come di introiti diretti del progetto. I profitti devono

sempre essere dichiarati e il PNAM, nella sua qualità di beneficiario incaricato del coordinamento del progetto, ridurrà il contributo finanziario per riequilibrare entrate e uscite. Il **RVENETO** si impegna a rimborsare al PNAM gli importi versati in eccedenza rispetto ai reali costi ammissibili secondo le modalità e nei termini fissati dalla Commissione Europea. Inoltre il **RVENETO** rimborserà al PNAM i costi per le attività di sua pertinenza che non saranno svolte, fornendo giustificazioni che spiegheranno le ragioni che hanno impedito lo svolgimento delle attività stesse. Il **RVENETO** si impegna altresì a fare tutti gli sforzi possibili per sviluppare tutte le attività dichiarate sotto la propria responsabilità nel testo del progetto revisionato ed approvato (Allegato III).

Le spese totali finali saranno basate sulla valutazione del report finanziario finale da parte della Commissione Europea, ed in particolare sui costi considerati ed accettati come ammissibili. Qualora la Commissione Europea non consideri accettabili le attività svolte dal **RVENETO**, l'importo dei costi delle stesse sarà attribuito al **RVENETO** e il relativo importo sarà dedotto dal contributo finanziario della Commissione Europea.

#### **ART. 17 - MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il **RVENETO** riceverà dal PNAM il contributo della Commissione Europea con le seguenti modalità:

- 20% del contributo della Commissione Europea al **RVENETO** corrispondente a € 86.122,60 (**ottantaseimilacentove/60 euro**) entro 30 giorni dalla firma della presente convenzione e previa ricezione del contributo da parte della Commissione Europea, dietro presentazione di richiesta di pagamento da trasmettere al PNAM;
- 20% del contributo della Commissione Europea al **RVENETO**, corrispondente a € 86.122,60 (**ottantaseimilacentove/60 euro**) a condizione che almeno l' 80% del versamento precedente sia stato effettivamente speso (escluse le spese di personale interno). Tale somma sarà versata dietro presentazione di un rendiconto finanziario (accompagnato dalle fotocopie dei giustificativi di spesa quietanzati) secondo gli standard previsti dalla Commissione Europea e una richiesta di pagamento inoltrata al PNAM;

20% del contributo della Commissione Europea al **RVENETO**, corrispondente a € 86.122,60 (ottantaseimilacentove/60 euro) a condizione che il 100% dei versamenti precedenti sia stato effettivamente speso. Tale somma sarà versata dietro presentazione di un rendiconto finanziario (accompagnato dalle fotocopie dei giustificativi di spesa quietanzati) secondo gli standard previsti dalla Commissione Europea e una richiesta di pagamento inoltrata al PNAM. Il finanziamento verrà versato solo a condizione che il PNAM abbia ricevuto il secondo versamento da parte della Commissione Europea.

20% del contributo della Commissione Europea al **RVENETO**, corrispondente a € 86.122,60 (ottantaseimilacentove/60 euro) a condizione che il 100% dei versamenti precedenti sia stato effettivamente speso. Tale somma sarà versata dietro presentazione di un rendiconto finanziario (accompagnato dalle fotocopie dei giustificativi di spesa quietanzati) secondo gli standard previsti dalla Commissione Europea e una richiesta di pagamento inoltrata al PNAM. Il finanziamento sarà versato solo a condizione che il PNAM abbia ricevuto il terzo versamento da parte della Commissione Europea.

La rimanenza del contributo della Commissione Europea al **RVENETO** verrà versato a condizione che la Commissione Europea approvi i rapporti finali tecnico e finanziario come indicato nell'articolo 29 delle Disposizioni Comuni e che il PNAM abbia ricevuto il saldo finale. I versamenti saranno effettuati entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui il PNAM riceverà la documentazione e la richiesta di pagamento, ma solo a condizione che abbia ricevuto il relativo versamento da parte della Commissione Europea.

Il costo applicato dalla banca per il bonifico bancario verrà disposto a carico del **RVENETO**. Tutti i contributi (tranne il primo) verranno versati dal PNAM a condizione che il **RVENETO** sia in regola con lo svolgimento delle azioni e la consegna dei prodotti secondo quanto indicato negli Artt. 12 e 15 della presente convenzione.

Il **RVENETO** accetta che il contributo finanziario della Commissione Europea non costituisca un credito nei confronti della Commissione Europea e che pertanto non possa in alcun modo essere assegnato a un altro organismo o trasferito a terzi.

#### **ART. 18 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il **RVENETO** assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il **RVENETO** si impegna a fornire al PNAM l'Allegato IV compilato indicando il conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, l'intestatario e i soggetti autorizzati ad operare sul conto corrente. L'allegato dovrà essere accompagnato dalla copia della carta d'identità in corso di validità del firmatario.

#### **ART. 19 - AUDIT FINANZIARIO DA PARTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA**

In base all'accordo stipulato tra il PNAM e la Commissione Europea per il finanziamento del progetto, quest'ultima, o un mandatario da essa debitamente autorizzato, può sottoporre il **RVENETO** ad un controllo finanziario in qualsiasi momento durante l'esecuzione del progetto e fino a cinque anni dopo il versamento del saldo del contributo di cui all'articolo 28.4 delle Disposizioni Comuni.

Sulla base delle conclusioni del controllo finanziario, la Commissione Europea adotta tutte le misure ritenute opportune, compresa l'eventuale emissione di un ordine di recupero per la totalità o una parte dei pagamenti erogati. Il controllo finanziario in questione ha carattere riservato.

Nel caso in cui le spese contestate siano attribuite al **RVENETO**, il recupero dei pagamenti negati saranno richiesti al **RVENETO** in proporzione ai pagamenti ad esso imputati.

La Commissione Europea o i suoi eventuali mandatarî autorizzati devono poter accedere alla documentazione necessaria per verificare l'ammissibilità delle spese sostenute dai partecipanti al progetto, come fatture, estratti dei fogli paga, ordini di acquisto, prove di pagamento, fogli di presenza e qualsiasi altro documento utilizzato per il calcolo e la dichiarazione delle spese.

La Commissione Europea provvede affinché i suoi mandatarî possano verificare l'utilizzo del contributo finanziato dalla Commissione. Questa si impegna ad utilizzare gli elementi acquisiti con la dovuta riservatezza circa i dati cui hanno accesso o che sono stati loro forniti.

La Corte dei Conti potrà verificare, secondo le proprie procedure, l'uso che è stato fatto del contributo finanziario erogato dalla Comunità nel quadro della presente convenzione. A norma del regolamento (CE, Euratom) n. 2 185196 del Consiglio e del regolamento (CE) n.

1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, anche l'Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche in loco secondo le procedure previste dalla normativa comunitaria per la tutela degli interessi finanziari della Comunità europea contro le frodi e altre irregolarità. L'esito di tali controlli potrà eventualmente condurre a decisioni di recupero da parte della Commissione Europea.

#### **ART. 20 – MONITORAGGIO, CONTROLLI ED ISPEZIONI**

Per il monitoraggio del progetto, la Commissione Europea si avvale del sostegno di gruppi esterni. Essi seguono e valutano lo stato di avanzamento del progetto accertandosi che sia in linea con i costi sostenuti e svolgono una funzione esclusivamente consultiva. I gruppi di controllo sono indipendenti dal progetto, ne verificano l'esecuzione ed esprimono giudizi sulle relazioni presentate alla Commissione Europea. I gruppi di controllo non sono autorizzati a prendere alcuna decisione per conto della Commissione Europea. Le raccomandazioni o dichiarazioni espresse dai gruppi di controllo al PNAM o ai beneficiari associati non rappresentano la posizione della Commissione Europea.

Il **RVENETO** s'impegna a garantire al personale del PNAM, dei gruppi di controllo e della Commissione Europea, e alle persone da essa autorizzate un accesso adeguato ai luoghi e ai locali in cui viene realizzato il progetto e a tutti i documenti relativi alla gestione tecnica e finanziaria dello stesso. L'accesso delle persone autorizzate dalla Commissione Europea può essere subordinato al rispetto di regole di riservatezza da concordare tra la Commissione Europea e il PNAM.

I controlli in questione possono essere eseguiti fino a cinque anni dopo il saldo di cui all'articolo 28.4 delle Disposizioni Comuni. I controlli in questione hanno carattere riservato.

Il **RVENETO** fornisce adeguata assistenza alla Commissione Europea o ai suoi mandatari autorizzati.

#### **ART. 21 - CONCLUSIONE DELLA CONVENZIONE**

In ogni caso la rescissione anticipata della presente convenzione è regolata dall'art. 18 delle Disposizioni Comuni.

#### **ART 22 - ALTRO**

Il **RVENETO** dichiara di avere una precisa conoscenza delle Disposizioni Comuni, di accettarle e di seguirle al dettaglio durante lo svolgimento del Progetto.

La Commissione Europea può far valere nei confronti del **RVENETO** gli stessi diritti e garanzie che si applicano nei confronti del PNAM.

**ART. 23 - CLAUSOLA GIURIDICA**

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto il Foro competente sarà quello di Cuneo. Alla presente convenzione sono applicabili le norme di legge previste dall'ordinamento dello Stato Italiano.

**ART. 24 – ALLEGATI DI CONTRATTO**

La presente convenzione comprende n. 24 articoli.

Fanno parte integrante della convenzione i seguenti allegati:

Allegato I      Copia del Grant Agreement (convenzione di sovvenzione) tra la Commissione Europea e il PNAM;

Allegato II     Copia delle Disposizioni Comuni dei progetti LIFE/12;

Allegato III    Copia del progetto revisionato ed approvato dalla Commissione Europea completo di budget.

Allegato IV    Modulo inerente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Valdieri, li

Il Direttore del Parco Naturale Alpi Marittime

Dr.ssa Patrizia Rossi

---

Il Dirigente dell'Unità di Progetto Caccia e Pesca della Regione Veneto

Dr. Mario Richieri

---